



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000321
DATA: 25/11/2024 11:01
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE COMPARTO SANITA' - C.C.N.L. 2019 -2021 DEL 2 NOVEMBRE 2022 (+ ALLEGATO)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fabbri Giuliana - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Gualandi Anna - Direttore Amministrativo

Su proposta di Luigi Martelli - UOC GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE - AREA RISORSE UMANE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UOC GESTIONE GIURIDICA RISORSE UMANE - AREA RISORSE UMANE
- UOC GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - AREA RISORSE UMANE
- DIPARTIMENTO ASSISTENZIALE TECNICO RIABILITATIVO DELLA PREVENZIONE E SOCIALE
- UOC POLITICHE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000321_2024_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Fabbri Giuliana; Gualandi Anna; Martelli Luigi	3ED6675AD49BC202E589FDF1FDF098FF83FD3C70D3E3BF9691260982D9BE0091
DELI0000321_2024_Allegato1.pdf		AD14A0FCC157C3E5DF0F03FFBD2D1A00F14382B9016B37E196B3D28456DEA779



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE COMPARTO SANITA' - C.C.N.L. 2019 -2021 DEL 2 NOVEMBRE 2022 (+ ALLEGATO)

IL DIRETTORE GENERALE

Viste le deliberazioni n. 68 del 16.03.2023 dell'Azienda USL di Ferrara, e n. 84 del 16.03.2023 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, relative al "Nuovo assetto dipartimentale delle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara" a far data dal 1° giugno 2023;

Viste le deliberazioni n. 151 del 01.06.2023 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 163 del 01.06.2023 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara relative alla "Istituzione delle nuove Unità Operative e ulteriori disposizioni/integrazioni";

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore dell'UOC Gestione Giuridica Risorse Umane, che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

Richiamata la Delibera 162 del 22.06.2022 dell'Azienda Usl di Ferrara con cui si è provveduto ad approvare il Regolamento disciplinante le procedure selettive per la progressione verticale del personale del Comparto Area Amministrativa;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 2 novembre 2022 (CCNL 2019-2021) relativo al personale del Comparto area Sanità, con particolare riferimento agli artt. 20-21, disciplinanti l'istituto della progressione tra le aree con il quale s'intende dare applicazione all'obiettivo di qualificazione e crescita professionale dei dipendenti afferenti al Comparto Area Sanità;

Dato atto che in considerazione della sempre maggiore integrazione in essere tra le aziende sanitarie provinciali, si è ritenuto di predisporre in sede locale un regolamento a valenza interaziendale che, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione di livello nazionale, disciplini le procedure selettive per le progressioni verticali interne, per i passaggi da un'area a quella immediatamente superiore, riservate al personale di ruolo e all'interno del ruolo stesso, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 20-21 C.C.N.L. comparto Sanità 2019-2021 del 02.11.2022;

Rilevato che, il testo regolamentare è stato altresì oggetto di confronto negli incontri sindacali interaziendali del 09.07.2024 e 27.09.2024 in esito ai quali è stato sottoscritto, in data 10.10.2024 il Regolamento di cui all'oggetto del presente provvedimento;



Considerato che per le risorse economiche da destinare alle progressioni tra le aree, si richiama in particolare l'art.21 comma III del CCNL Comparto Sanità siglato in data 2.11.22 che prevede, quale fonte di finanziamento per le progressioni speciali anche le risorse economiche determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 pro-capite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci delle aziende o degli enti;

Dato atto dell'esigenza di approvare il Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree afferenti al Comparto Sanità affinché l'Azienda dia seguito alle procedure selettive indicate nel suddetto documento, da attuarsi nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, imparzialità e nel rispetto delle pari opportunità;

Evidenziato che i passaggi sindacali sopra richiamati si sono conclusi con l'elaborazione della bozza di regolamento allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'originale sottoscritto dalle parti è conservato agli atti della U.O.C Politiche del Personale e Relazioni Sindacali;

Ritenuto pertanto di approvare il documento allegato che sostituisce quello precedentemente adottato e richiamato in premessa, fermo restando, per quanto dallo stesso non espressamente previsto, il riferimento alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi di legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Direttore della UOC Gestione Giuridica Risorse Umane proponente;

Atteso che il Direttore proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Delibera


1) di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il regolamento per la progressione tra le aree Comparto Sanità – CCNL 2019-21 del 02 novembre 2022 nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di precisare che il suddetto regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione del presente atto sostituendo quello precedentemente adottato;

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione nella Sezione "Atti amministrativi generali" di "Amministrazione Trasparente" a cura della Direzione proponente.



Responsabile del procedimento:
Luigi Martelli



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI TRA LE AREE COMPARTO SANITÀ - CCNL 2019-21 del 2 novembre 2022

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento intende disciplinare le procedure selettive per le progressioni verticali interne, per i passaggi da una area a quella immediatamente superiore, riservate al personale di ruolo e all'interno del ruolo stesso, in applicazione delle previsioni di cui agli articoli n. 20 e 21 del CCNL comparto sanità 2019-21 del 2 novembre 2022.

Le disposizioni contrattuali di riferimento sono le seguenti:

art. 20 del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022 che disciplina le progressioni tra le aree avuto riguardo a quanto previsto nell'art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001;

art. 21 del medesimo CCNL che, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il 30/06/2025, individua percorsi di progressione tra le aree a cui sono ammessi i dipendenti in possesso di specifici requisiti di anzianità, in alternativa al possesso del titolo di studio richiesto per accedere all'area superiore.

Nello specifico si distinguono due diverse tipologie di procedure di progressione tra le aree, precisamente:

Procedure ordinarie. Il sopra citato art. 20 prevede che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno (art. 52, c. 1-bis del d. lgs. n. 165/2001), le progressioni tra un'area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura selettiva interna nell'ambito della quale si dovrà, in particolare, avere riguardo a:

- valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenze dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

Procedure speciali. Il sopra citato art. 21 prevede che, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque **entro il termine del 30/06/2025**, si possano attivare progressioni tra le aree con procedure valutative a cui sono ammessi i dipendenti:

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
- in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all'area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.


Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 21, gli Operatore Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all'area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior".

La denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior" è acquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, del presente articolo.

Per il profilo di Operatore socio Sanitario è necessario il possesso dell'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Nel Ruolo Socio Sanitario già appartenente alla ex Categoria D (Assistente sociale) non è previsto il passaggio dall'area inferiore in quanto regolati dagli specifici Decreti del Ministero della Sanità o Disposizioni di legge.

Nel Ruolo Sanitario, già appartenente alla ex Categoria D, non è previsto il passaggio dall'area inferiore in quanto regolati dagli specifici Decreti del Ministero della Sanità o Disposizioni di legge.



Art. 2

Fasi del processo riferito alle procedure selettive interne

1. Piano Triennale del Fabbisogno del personale

Il numero dei posti per le procedure selettive interne messe a bando in applicazione del presente regolamento è determinato nella misura massima del 50% delle posizioni disponibili determinate nel PTFP in vigore, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno.

2. Definizione dei criteri di valutazione per le procedure comparative in esame, in particolare in caso di attivazione di procedure speciali di cui all'art. 21

3. Espletamento delle procedure comparative avendo a riferimento le seguenti fasi procedurali:

- nomina della commissione
- approvazione e pubblicazione dell'avviso
- raccolta delle candidature e verifiche istruttorie per l'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti
- valutazione comparativa delle candidature e colloquio/prova selettiva
- formulazione della graduatoria
- inquadramento dei vincitori ed eventuale utilizzo della graduatoria.

Art. 3

Requisiti di ammissione

Procedura ordinaria di cui all'art. 20: per accedere all'area immediatamente superiore, possono partecipare alle selezioni interne i dipendenti a tempo indeterminato che siano in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno all'area medesima e di almeno tre di esperienza nell'area immediatamente inferiore maturati, a tempo determinato o indeterminato, con o senza soluzione di continuità, presso l'Azienda o presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Procedura speciale di cui all'art. 21 del comparto sanità 2019-2021 del 02.11.2022 (articolo applicabile entro il termine del 30.06.2025): alle procedure di cui all'art. 21 per accedere all'area immediatamente superiore possono partecipare i dipendenti afferenti all'area del comparto Sanità in possesso dei seguenti requisiti:

1. inquadramento nell'area inferiore a quella oggetto di selezione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
2. possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
3. in alternativa al requisito sopra indicato, in fase di prima applicazione il possesso del titolo di studio relativo all'area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza, in applicazione dell'art. 21.

Sono esclusi dalle predette procedure i dipendenti che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni o privi dell'abilitazione professionale, ove richiesta.


Come indicato nell'allegato A del CCNL 2019-2021, i titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno, richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale, sono i seguenti:

a) Area degli Operatori:

- Ruolo Tecnico:
diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente - ove necessari - a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica di mestiere già indicate per gli operatori tecnici, e cinque anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.
- Ruolo Amministrativo: attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado o, in mancanza, diploma di istruzione secondaria di primo grado e cinque anni di esperienza professionale nel profilo di coadiutore amministrativo nonché - ove richiesto - di attestati di qualifica o certificati di determinate competenze di base (es. ECDL).

b) Area degli Assistenti:

- Assistente dell'informazione:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.



- Assistente informatico:
diploma di perito informatico o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
- Assistente tecnico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado e corso di formazione specifico ove richiesto.
- Assistente amministrativo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

c) Area Professionisti della Salute e Funzionari:

- Ruolo socio-sanitario:
laurea come previsto dagli specifici decreti del ministero della Sanità o dalle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.
Per Assistente sociale non è previsto il passaggio dall'area inferiore in quanto regolati dagli specifici Decreti del Ministero della Sanità o Disposizioni di legge.
- Ruolo tecnico:
laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico), secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.
- Ruolo professionale:
laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando, e corredato - ove previsto dalle abilitazioni professionali.
- Ruolo amministrativo:
laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione, secondo le indicazioni del bando.

Nel Ruolo Sanitario, già appartenente alla ex Categoria D, non è previsto il passaggio dall'area inferiore in quanto regolati dagli specifici Decreti del Ministero della Sanità o Disposizioni di legge.

d) per l'Area Professionisti della Salute e Funzionari di elevata qualificazione sono richiesti:

- inquadramento nell'area inferiore a quella correlata all'area oggetto di selezione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- abilitazione professionale, ove richiesta.

Oltre a quelli su indicati viene altresì richiesta la Laurea magistrale o specialistica accompagnata da un periodo di almeno tre anni di esperienza maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato, nel profilo di appartenenza nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, o precedenti categorie D o livello economico DS del precedente sistema di classificazione del personale, con incarichi di funzione di media o elevata complessità (di tipo organizzativo o professionale di cui al presente CCNL, di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21.5.2018 di valore superiore a 3.227,85 euro) presso Aziende od Enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente area, profilo e tipologia di incarico, presso altre amministrazioni di comparti diversi o in incarichi di responsabilità o posizioni equivalenti nel settore privato, sia di tipo gestionale che professionale.

Art. 4

Avviso di Selezione e pubblicazione

Con Determina della UOC Gestione giuridica risorse umane, viene approvato l'avviso di selezione per le progressioni tra le aree, successivamente pubblicato su apposita sezione del Portale del Dipendente Aziendale, al fine di darne la massima diffusione possibile tra i dipendenti interessati.

Art. 5

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione va compilata online secondo le modalità indicate nello specifico avviso di Selezione; con Determina della UOC Gestione giuridica risorse umane si procede all'ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione, in esito alla verifica sulla sussistenza dei requisiti indicati nello specifico avviso di selezione.

Art. 6 Commissione esaminatrice

Con Determina della UOC Gestione giuridica risorse umane si procede a nominare la Commissione, che è composta come segue:

- 1 Presidente, inquadrato come dirigente o titolare di incarico di funzione del ruolo di riferimento
- 2 dipendenti del ruolo messo a bando di cui almeno uno inquadrato nell'area di riferimento. Uno assume la funzione di segretario.

Art. 7 Elementi di valutazione della procedura selettiva interna

La procedura compartiva interna, prevede una selezione per titoli e colloquio/prova selettiva

Ai sensi dell'art. 20 del CCNL comparto sanità 2019-2021, si considerano:

- le valutazioni di performance individuale conseguite dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio o comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- il possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- colloquio/prova selettiva.


Non avendo al momento attribuito incarichi per le Aree inferiori a quella dei Professionisti della Salute e Funzionari, la valutazione del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti sarà oggetto di successiva revisione del Regolamento.

In coerenza con le vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento, i criteri di valutazione previsti per le procedure ordinarie "a regime" sono applicabili anche alle "procedure speciali" per quanto non in contrasto con la disciplina transitoria di cui all'art. 21 comma 2 del medesimo CCNL Sanità del 02.11.2022.

Griglia di valutazione (max 100 punti)

PERFORMANCE/CURRICULUM	50 punti
Performance individuale degli ultimi 3 anni (max 25 punti)	- 25 punti: per una media delle valutazioni da 6 a 12 - 10 punti: per una media delle valutazioni da 4 a 5,9 - 0 punti: per i partecipanti con esperienza professionale < 3 anni
Esperienza professionale (max 20 punti) (Ad esclusione di quella necessaria in caso di assenza del titolo per le procedure art. 21)	a) esperienza in area/categoria corrispondente a quella del profilo messo a selezione (pt 1,80 per anno – pari a 0,150 per mese) b) esperienza in area/categoria pari a quella di attuale inquadramento (pt 0,90 per anno – pari 0,075 per mese)
Possesso titoli ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno (max 5 punti)	Diploma di qualifica triennale (senza conseguimento del successivo diploma di maturità) 0,7 pt. Diploma di scuola secondaria di II° grado (l'eventuale diploma di qualifica triennale non sarà valutato) 1 pt. Laurea Triennale 2 pt. Laurea Magistrale o Specialistica (durata biennale) 2 pt. Laurea quinquennale o di durata superiore o diploma di laurea del vecchio ordinamento 4 pt. (*) Dottorato 2 pt. Scuola di specializzazione post laurea 2 pt. Master di 1° 1 pt. Master di 2° livello 1,5 pt.
COLLOQUIO/PROVA SELETTIVA	50 punti

(*) Nel caso in cui il titolo di studio che costituisce requisito d'accesso sia la laurea triennale, stante l'equiparazione delle lauree del vecchio ordinamento (antecedente al d.m. 509/99) a quelle specialistiche/magistrali, ai candidati in possesso di una laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento (o di una laurea a ciclo unico di durata quinquennale o superiore), quest'ultimo titolo sarà considerato contemporaneamente utile per l'accesso e oggetto di valutazione nella misura di pt. 2 (al pari di una laurea specialistica/magistrale).



Art. 8 Graduatoria

Al termine della procedura la Commissione Esaminatrice formula una graduatoria di merito dei candidati idonei per l'attribuzione dei posti in oggetto, secondo l'ordine di merito della valutazione complessiva.

In caso di pari merito si prevedono i seguenti criteri riportati in ordine di applicazione:

- maggiore permanenza nell'attuale area/profilo professionale di appartenenza
- maggiore età anagrafica.

Con Determina della UOC Gestione giuridica risorse umane si procede ad approvare la graduatoria che viene successivamente pubblicata sul Sito Aziendale.

La graduatoria ha efficacia limitata ai posti oggetto della procedura e non è soggetta ad ulteriori scorrimenti.

Art. 9 Inquadramento nell'area superiore

I vincitori delle procedure selettive in esame saranno inquadrati nell'area immediatamente superiore, previa sottoscrizione di apposito contratto individuale di inquadramento professionale. Il suddetto personale è esonerato dal periodo di prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 c. 2 e dall' art. 40 c. 11 lett d) del CCNL Comparto Sanità siglato in data 02/11/2022. Per espressa previsione contrattuale, tale esonero non opera per il personale di elevata qualificazione.

Il personale che alla data della progressione tra le aree risulti avere in godimento un trattamento economico, composto da stipendio tabellare, differenziali economici di professionalità ed eventuale assegno ad personam, superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per la nuova area, è collocato nel differenziale economico di professionalità di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico; l'eventuale ulteriore differenza è mantenuta come assegno ad personam riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo. Non si dà luogo al riassorbimento dell'assegno ad personam se l'incremento del tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali (rif. art. 20 c. 4 del CCNL Comparto Sanità siglato in data 02/11/2022).

Art. 10 Peculiarità delle progressioni "speciali"


Con riferimento alle progressioni tra le aree di cui all'art. 21 del CCNL Comparto Sanità siglato in data 02/11/2022, si rileva che le stesse rivestono carattere "transitorio" e possono essere attivate in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale introdotto con il CCNL medesimo solo entro il termine del 30/06/2025.

Per quanto attiene alle risorse economiche da destinare alle progressioni tra le aree, si richiama in particolare l'art. 21 c. 3 del CCNL Comparto Sanità siglato in data 02/11/2022 che prevede che le "progressioni speciali" possano essere finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 pro capite, applicato alle unità di personale in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziare a carico dei bilanci degli enti, ovvero pari a €. 56.967.

Art. 11 Norma transitoria e di rinvio

Il presente Regolamento in una prima fase di applicazione, non contempla le modalità di passaggio tra le aree per il personale di Elevata qualificazione, non essendo presente attualmente tale fattispecie nelle Aziende sanitarie provinciali, che sarà oggetto di ulteriore integrazione del presente regolamento.

Per tutto quanto non risulta specificamente previsto dalla prima parte del presente regolamento e dallo stesso non viene esplicitamente rimesso alla discrezionalità tecnico-specialistica delle commissioni giudicatrici, si fa



rinvio primario alla vigente normativa definita in sede di CCNL e secondariamente alla disciplina concorsuale vigente per il personale del comparto del SSN. al momento dell'emissione dei bandi di selezione.

Il presente regolamento sostituisce le versioni precedentemente adottate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferrara, 10/10/2024

Per la Direzione aziendale

Anna Frecaud

Per le rappresentanze sindacali

Stefano Bordini FIAS

A. L. COORDINATORE
RSU

FP CGIL FANONI *C*

NURSIND Raffaele Fendi

CISL FP *[Signature]*